

TI_GERICHTE 12.1996.79 vom 13. Mai 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-05-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.79

FR: TI_GERICHTE 12.1996.79 du 13 mai 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.79 del 13 maggio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

In via preliminare l'istante ha chiesto che controparte fosse astretta a versare una cauzione ex art. 153 cpv. 1 lett. a CPC, atteso che dai documenti versati agli atti risultava chiaramente come quest'ultima fosse gravata da ben 19 attestati di carenza beni e fosse perciò insolvente (doc. C). Tale istanza non può tuttavia essere accolta. La norma invocata, che -come noto- consente al convenuto di chiedere che l'attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se questi si trova in istato di insolvenza risultante da atti ufficiali, non è in effetti assolutamente applicabile nella fattispecie, e ciò per il semplice fatto che all'opponente e debitore -che pure è colui che ha introdotto presso questa Camera l'atto processuale di cui all'art. 36 ConvLug.- non può pacificamente essere attribuito il ruolo processuale di attore o istante, che deve per contro competere alla parte che a suo tempo aveva postulato il riconoscimento della decisione straniera.

E. 2

Secondo l'art. 31 cpv. 1 ConvLug., le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. L'art. 32 ConvLug. stabilisce la competenza del giudice del rigetto dell'opposizione per le decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro. Ai sensi dell'art. 34 ConvLug. il giudice adito (ovvero in Ticino il Pretore in virtù dell'art. 513b cpv. 1 CPC) statuisce entro breve termine senza consentire alla parte convenuta di presentare osservazioni. L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi previsti dagli art. 27 e 28 ConvLug., senza però che avvenga un riesame del merito della decisione straniera, principio peraltro già previsto dall'art. 29 ConvLug..

E. 3

Secondo l'art. 36 cpv. 1 ConvLug., se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione e di due mesi se risiede in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione. Il giudizio sull'opposizione spetta in Ticino alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 513b cpv. 3 CPC; IICCA 17 maggio 1995 in re C. S.p.A./S.).

E. 4

La decisione che ci occupa è un decreto ingiuntivo reso ai sensi degli art. 633 e segg. del Codice di procedura civile italiano (CPCI). Per quanto concerne il caso in esame, l'art. 633 CPCI stabilisce che su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una

determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna, se -tra altri casi che qui non ricorrono- del diritto fatto valere si dà prova scritta (art. 633 cifra 1 CPCI). In base all'art. 641 CPCI se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma richiesta o di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste e l'avverte del suo diritto di presentare opposizione e del fatto che in difetto di quest'ultima si procederà all'esecuzione forzata: in caso di opposizione, il giudizio sul merito si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 CPCI), ritenuto che se la stessa non appare fondata su una prova scritta o di pronta soluzione, il giudice può comunque già concedere l'esecuzione provvisoria del decreto (art. 648 CPCI); in mancanza di una tempestiva opposizione oppure se l'opponente non si costituisce in giudizio, il decreto ingiuntivo, su istanza di parte, verrà dichiarato senz'altro esecutivo (art. 647 CPCI).

E. 5

Il convenuto sostiene innanzitutto che l'atto di cui si chiede l'esecuzione in Svizzera non può essere reso esecutivo già per il semplice fatto che non si tratta di una decisione ai sensi dell'art. 25 ConvLug., tanto è vero che il concetto di "decisione" presuppone -a suo dire- che la parte quantomeno sia stata sentita o posta in condizione di esprimersi prima della sua emanazione, ciò che tuttavia non era avvenuto nella fattispecie. La questione a sapere se il decreto ingiuntivo italiano rientri nel concetto di decisione conformemente all'art. 25 ConvLug., irrisolta a livello comunitario (Patocchi , Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere secondo la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, in Rep . 1992 pag. 65 n. 17, 18 e 20), è stata di recente oggetto di un accurato esame da parte di questa Camera, che ha dato al quesito una risposta differenziata (IICCA 17 maggio 1995 in re C. S.p.A./S. pubblicata in RSDIE 1996, 106).

E. 5.1

La dottrina e la giurisprudenza -sorte nell'ambito d'applicazione della Convenzione di Bruxelles, art. 27- operano al proposito distinzioni che sembrano indicare scelte di impostazione che appare non arbitrario seguire anche nel nostro Paese. Dal commento alla decisione della Corte comunitaria 16 giugno 1981 in re K. c/ M. (cfr. Rivista di diritto internazionale privato e processuale , Padova, gennaio-marzo 1982, p. 147 segg.) risulta che scopo della norma in esame è quello di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto, né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice d'origine. Quella giurisprudenza prescinde quindi dallo svolgimento del contraddittorio, optando per la possibilità di difesa offerta al convenuto, per altro in conformità con i criteri d'attuazione adottati genericamente dalla giurisprudenza interna sul diritto di essere sentiti (art. 4 CF). Si allinea su questi criteri la dottrina italiana per quanto riguarda il decreto ingiuntivo italiano (Consolo , La tutela sommaria e la convenzione di Bruxelles: la circolazione comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale , Padova, 1991, p. 593 segg.), distinguendo concettualmente (ma nella sostanza nulla muta rispetto a quanto fin qui esposto) tra effettivo contraddittorio e virtuale possibilità del contraddittorio (Consolo , op. cit., p. 627). La questione di fondo avrà pertanto risposta affermativa nel caso di regolare notifica del decreto ingiuntivo e di successiva mancata tempestiva opposizione, così come -e si tratterà allora di un effettivo contraddittorio- nel caso di opposizione; la risposta dovrà per contro essere negativa quando, prima del giudizio

sull'opposizione, il giudice ritenesse di concedere effetto sospensivo alla medesima, togliendo de facto efficacia alcuna al decreto ingiuntivo, ancorché a titolo provvisorio (cfr. Consolo, op. cit., ibidem; sentenza IICCA citata).

E. 5.2

Nel caso di specie è pacifico che il convenuto non ha interposto opposizione al decreto ingiuntivo emanato dal Pretore di _____. Tenuto conto dei principi dottrinali e giurisprudenziali appena evocati, è pertanto evidente che quel decreto potrà essere considerato una decisione ai sensi dell'art. 25 ConvLug. unicamente nel caso in cui lo stesso sia stato notificato regolarmente al convenuto, ciò che verrà esaminato al prossimo considerando.

E. 6

Il convenuto ha in effetti formalmente contestato che l'atto straniero gli sia stato notificato correttamente, asserendo inoltre che tale circostanza impedirebbe il suo riconoscimento in Svizzera in base all'art. 27 n. 2 ConvLug.. Per la notificazione degli atti giudiziari esteri in Svizzera fa stato la Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, approvata dall'Assemblea federale il 9 giugno 1994, ratificata dalla Confederazione con strumento del 2 novembre 1994 ed in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995 (in seguito detta: CLA65; RU 1994 Vol. III p. 2809, RS 0.274.131). Occorre dapprima rilevare che è vietato dal diritto svizzero ad autorità o parti estere di notificare autonomamente citazioni o decisioni emananti da autorità giudiziarie, senza che le autorità svizzere abbiano dato il loro accordo o senza che i legali ne abbiano chiesto uno; notificazioni del genere spettano in Svizzera unicamente alle autorità o ai funzionari svizzeri (Messaggio, in FF 1993 Vol. III p. 1035). A prescindere da un accordo con la Repubblica austriaca (RS 0.274.181.631) inteso a completare un'analoga Convenzione dell'Aja del 1954, la Svizzera si è in particolare sempre opposta alla notificazione postale diretta dall'estero (Messaggio, op. cit., p. 1036); proprio per questo motivo la Confederazione ha espressamente dichiarato di opporsi all'art. 10 lett. a CLA65 che concedeva allo Stato estero la facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovavano all'estero (cfr. art. 1 cpv. 3 del decreto federale del 9 giugno 1994 concernente tre Convenzioni dell'Aja e un Accordo europeo relativi all'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, RU 1994 Vol. III p. 2807), ritenuto che -salvo casi eccezionali che qui non ricorrono- si doveva piuttosto far capo alla via ordinaria che consisteva nel passare attraverso le Autorità centrali cantonali (art. 2 CLA65). Il non rispetto della via d'assistenza giudiziaria richiesta dal diritto svizzero non causa automaticamente la nullità della notificazione in procedura internazionale: tuttavia, in virtù dell'art. 27 LDIP, potrà essere rifiutato il riconoscimento in Svizzera di una decisione straniera che sia stata notificata irregolarmente secondo il diritto svizzero (Messaggio, op. cit., ibidem). Nel caso di specie è pacifico che il decreto ingiuntivo venne trasmesso dalla Pretura di _____ direttamente al convenuto in Svizzera per invio postale raccomandato una prima volta il 28 settembre 1995 (cfr. doc. D): il plico venne tuttavia respinto al mittente; un secondo invio, nelle medesime modalità, avvenne il 14 ottobre 1994 (cfr. busta allegata al decreto ingiuntivo, doc. B), ritenuto che in questo caso la missiva non venne però ritirata dal destinatario, il quale in effetti era assente all'estero. In tali circostanze è addirittura evidente che la notifica dell'atto giudiziario non sia avvenuta secondo l'art. 2 CLA65, tramite cioè l'autorità centrale dello Stato richiesto, bensì

semplicemente per invio postale da parte dello Stato estero, ovvero secondo modalità che la Svizzera aveva tuttavia dichiarato di non riconoscere: non potendosi così ammettere che la domanda giudiziale sia stata validamente notificata al convenuto, ne discende che la decisione italiana non può essere riconosciuta, e ciò sia in virtù dell'art. 27 LDIP menzionato, sia dell'art. 27 n. 2 ConvLug.. Contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, il comportamento tenuto dalla controparte non è inoltre contrario al principio della buona fede ed in particolare non può impedirgli di eccepire tale violazione. Vero è che il giudice può tener conto del comportamento del convenuto, nel caso in cui questi abbia ostacolato una tempestiva notificazione (cfr. Patocchi, op. cit., p. 81): nel caso concreto il fatto che questi abbia respinto l'invio raccomandato 28 settembre 1995 non era di per sé tale da ostacolare o da impedire la notifica, tanto è vero che in un caso del genere - a condizione però che la stessa fosse avvenuta regolarmente secondo i trattati internazionali - si doveva comunque già concludere per l'avvenuta (e tempestiva) notifica del plico (Jeanprêtre, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in SJZ 1973 p. 352; DTF 50 II 66, 78 I 124, 97 I 329); la mancata notifica si lasciava per contro ricondurre ad altri motivi che non gli erano assolutamente imputabili ed in particolare al mancato ossequio delle modalità di notifica dell'atto giudiziario.

E. 7

Dovendosi, per i motivi appena esposti, già escludere la possibilità di riconoscere in Svizzera il decreto ingiuntivo italiano qui in esame, non appare necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dal convenuto, il quale postulava la reiezione dell'istanza di exequatur da un lato contestando la competenza del giudice italiano e dall'altro richiamandosi all'art. 1bis del protocollo n. 1 ConvLug..

E. 8

Ne discende l'accoglimento dell'opposizione ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'istanza di prestazione di cauzione presentata dalla _____ è respinta. II. L'opposizione 15 aprile 1996 di _____ è accolta e di conseguenza la sentenza 20 marzo 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, viene così riformata: 1. L'istanza volta al riconoscimento ed all'ottenimento della dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo _____ no. 223/95 pronunciato il 19.9.1995 dalla Pretura di _____ è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 120.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico della parte istante. III. Le spese della presente procedura consistenti in a) tassa di giustizia _____ fr. 130.- b) spese _____ fr. 20.- Totale fr. 150.- da anticiparsi dall'opponente, vanno caricate alla parte resistente, che rifonderà alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili. IV. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.